

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2020, n. 08/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 33, L.R. 15/2020 (B.U.R. 10/8/2020, S.O. n. 28).

- Art. 1 Oggetto, finalità e regime d'aiuto
 - Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti
 - Art. 3 Iniziative finanziabili
 - Art. 4 Spese ammissibili
 - Art. 5 Cumulabilità e divieto di cumulo
 - Art. 6 Ammontare del contributo
 - Art. 7 Presentazione della domanda
 - Art. 8 Comunicazione di avvio del procedimento
 - Art. 9 Procedimento contributivo
 - Art. 10 Criteri di valutazione e formazione della graduatoria
 - Art. 11 Termini di inizio ed ultimazione dei lavori
 - Art. 12 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
 - Art. 13 Modifiche all'intervento
 - Art. 14 Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo
 - Art. 15 Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
 - Art. 16 Sospensione dell'erogazione del contributo
 - Art. 17 Ispezioni e controlli
 - Art. 18 Rinvio
 - Art. 19 Entrata in vigore
-
- Allegato A Modello di domanda
 - Allegato B Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10
 - Allegato C Quadri economici
 - Allegato D Attestazione aiuti "de minimis" concessi

Art. 1

(Oggetto, finalità e regime di aiuto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per interventi di riqualificazione di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. I contributi riguardanti gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 "Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole" del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/1 di data 1 luglio 2014.

3. I contributi riguardanti gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, le informazioni relative al presente regime di aiuti sono pubblicate sul sito web regionale, alla sezione specificamente dedicata agli aiuti di Stato concessi nei settori agricoltura, foreste e pesca e consultabile al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/FOGLIA7>.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge regionale 29/2018, i beneficiari del contributo sono i Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà di malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda.

2. Ai fini del rispetto della disposizione di cui al Regolamento (UE) 702/2014, articolo 1 paragrafo 6, i beneficiari non possono essere soggetti che versano in condizioni di difficoltà, come definiti dall'articolo 2 punto 14 del medesimo regolamento.

Art. 3
(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, gli aiuti sono concessi per il recupero delle malghe riconosciute quale patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, poichè edificate da più di settanta anni e opera di autore non più vivente, ovvero in quanto situate in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al piano paesaggistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi finalizzati all'acquisto di impianti ed attrezzature nonché quelli destinati ad aumentare la capacità produttiva.

3. Sono esclusi dal finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi e nuovi manufatti, gli interventi riguardanti le aree esterne, nonché le opere di infrastrutturazione del complesso malghivo (opere per viabilità, per adduzione di acqua, luce ecc.).

4. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo per ogni complesso malghivo di proprietà.

5. L'eventuale impiego di legname nei lavori di riqualificazione per la parte edilizia, deve essere fornito da imprese in possesso della certificazione della catena di custodia del prodotto legnoso a garanzia della sostenibilità e tracciabilità della materia legnosa.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) lavori a misura e a corpo;
- b) rilievi, accertamenti e indagini, nel limite previsto dall'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici);
- c) imprevisti nel limite previsto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 14/2002;
- d) accantonamenti di legge;
- e) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed alle conferenze di servizi;
- f) spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità;
- g) spese per commissioni giudicatrici;
- h) spese per pubblicità di gara;

- i) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- l) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se definitivamente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili secondo la disciplina di cui all'articolo 56 comma 2 della legge regionale 14/2002. Il beneficiario è autorizzato ad utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ai sensi dell'articolo 56 comma 4 della legge regionale 14/2002.

3. Tra le spese tecniche, generali e di collaudo non sono in ogni caso ammissibili a contributo le spese di progettazione qualora le stesse siano già state oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 2 commi da 115 a 122 della legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'articolo 2, commi da 85 a 92 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 5

(Cumulabilità e divieto di cumulo)

1. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, che costituiscano o meno aiuto di Stato, sulle spese ammesse a contributo e riportate nel decreto di concessione di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6

(Ammontare del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 702/2014, l'ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze è determinato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze è determinato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili, fermi restando i limiti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 7
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it, prima dell'avvio dei lavori di riqualificazione relativi all'infrastruttura e comunque entro il 30 aprile 2020.

2. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

3. La domanda si intende validamente inviata se:

- a) inviata dall'indirizzo PEC del Comune richiedente;
- b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

4. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadri economici per ciascuna tipologia di intervento (adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze / adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze) e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori (con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto definitivo), sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento. Le spese per la realizzazione delle eventuali opere comuni e per le spese tecniche generali e di collaudo comuni devono essere ripartite quota parte ed in modo proporzionale all'entità di ciascuna delle due tipologie di cui sopra. I quadri economici devono essere redatti secondo l'allegato C;
- b) dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione specifica dei relativi estremi catastali;
- c) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.
- d) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
- e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

- documentazione amministrativa) attestante gli aiuti “de minimis” concessi, redatta secondo l'allegato D;
- f) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli Comuni interessati le necessarie integrazioni qualora ciò risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo.

Art. 8

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9

(Procedimento contributivo)

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 comma 1, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresì indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 10.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento.

5. La concessione del contributo è subordinata alla registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti ed alla relativa verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 3 par. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 10

(Criteri di valutazione e formazione della graduatoria)

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:

- a) Presentazione da parte del singolo Comune di:
 - 1) una sola domanda di contributo per un solo insediamento malghivo punti 40;
 - 2) due domande di contributo a valere su due insediamenti malghivi punti 10
 - 3) più di due domande di contributo punti 0.
- b) Interventi che prevedono una spesa complessiva:
 - 1) Fino ad € 100.000,00 punti 30
 - 2) Da € 100.001,00 ad € 250.000,00 punti 15
 - 3) Da € 250.001,00 ad € 400.000,00 punti 7
 - 4) Da € 400.001,00 ad € 600.000,00 punti 3
 - 5) Oltre € 600.001,00 punti 0
- c) Interventi per i quali, al momento della presentazione della domanda, è presente il progetto esecutivo approvato: punti 15;
- d) In relazione ai seguenti settori di intervento: a) alloggio del personale; b) ricovero del bestiame; c) trasformazione e d) vendita dei prodotti caseari:
 - 1) Interventi che interessano due dei settori sopra indicati: punti 2
 - 2) Interventi che interessano tre dei settori sopra indicati: punti 3
 - 3) Interventi che interessano quattro dei settori sopra indicati: punti 4;
- e) Interventi che interessano siti di Natura 2000 e parchi e riserve naturali regionali punti 5;
- f) Interventi in Comuni in possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile qualora proprietari forestali: punti 3;
- g) Interventi ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il Comune proponente l'intervento:
 - 1) Zona A punti 1
 - 2) Zona B punti 2
 - 3) Zona C punti 3
- h) Interventi aventi ad oggetto malghe che negli ultimi 20 anni sono state oggetto di monticazione: punti 40;

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11

(Termini di inizio ed ultimazione dei lavori)

1. I termini di inizio e fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, sono fissati dall'organo concedente il contributo.

2. Il termine di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 62 comma 1 della legge regionale 14/2002, è fissato nel decreto di concessione del contributo.

3. I termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché di rendicontazione, possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario.

4. Le date effettive di inizio e fine lavori sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Art. 12

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il beneficiario ha l'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima di poter procedere all'esecuzione delle opere, autorizzazione che lo stesso è tenuto a trasmettere in copia all'Amministrazione regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.

3. Il beneficiario dispone qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di soggetti terzi per la gestione della malga mediante procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti ed impegna inoltre il soggetto individuato attraverso le stesse, quale gestore, a vendere quanto da lui prodotto, all'interno della malga oggetto di finanziamento, su base aperta, trasparente, non discriminatoria ed a prezzi di mercato.

Art. 13

(Modifiche all'intervento)

1. Le modifiche all'intervento finanziato che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, non sono ammesse.

2. In tutti gli altri casi le modifiche all'intervento finanziato sono tempestivamente comunicate al Servizio, corredate dalla documentazione tecnica alla modifica progettuale, una relazione illustrativa, quadri economici aggiornati e una dichiarazione che la modifica intervenuta non incide sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, al fine di procedere all'eventuale rideterminazione del contributo.

3. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 14

(Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del Comune beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta l'erogazione del saldo.

3. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dall'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

4. La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato della Visura Deggendorf che accerti che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno.

5. Qualora a seguito della verifica effettuata da parte dell'Amministrazione regionale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato risulti che il beneficiario del contributo sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno, lo stesso è tenuto alla restituzione dell'aiuto oggetto di recupero entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, a pena di revoca del contributo di cui al presente regolamento.

6. Il beneficiario presenta la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo esclusivamente via PEC.

Art. 15

(Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
- c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12, comma 1;

- d) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- e) mancato adempimento alle disposizioni dell'articolo 14 comma 5;
- f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

3. L'Amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
- b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

Art. 16

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 18

(Rinvio)

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, ai seguenti riferimenti normativi:

- a) regolamento (UE) 702/2014;
- b) regolamento (UE) 1407/2013
- c) decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41;
- d) legge regionale 7/2000;
- e) legge regionale 14/2002;

- f) legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);
- g) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione dei contributi per interventi di riqualificazione di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) come successivamente modificato dall'articolo 41 della legge regionale 29 aprile 2019, n.6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione generale
Servizio coordinamento politiche per la
montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante del Comune di _____ con sede legale a _____, piazza/via _____ n. civico _____, codice fiscale _____

Visto l'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), come modificato dall'articolo 41 della legge regionale 29 aprile 2019, n.6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 per l'intervento di:

L'importo del finanziamento pubblico per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda è pari ad euro _____.

- di cui euro _____ per interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze
- di cui euro _____ per interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze

Ai fini del rispetto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, il Comune richiedente prende atto che, nell'applicazione del presente regolamento, è equiparato alle grandi imprese.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- che il Comune rappresentato è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo come previsto dall'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 29/2018 e dal relativo regolamento.
- di non essere un ente in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014.
- di impegnarsi ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda garantendo in tal modo che i settori economici esclusi dal Regolamento (UE) 702/2014 non possano beneficiare dello stesso;
- di non aver ancora avviato i lavori relativi al progetto;
- che gli edifici oggetto di intervento sono riconosciuti quale patrimonio culturale:
 - ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 poichè edificati da più di settanta anni e opera di autore non più vivente;
 - in quanto situati in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al piano paesaggistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.
- che la malga è stata oggetto di monticazione negli ultimi 20 anni, come comprovato dai contratti di concessione in possesso dell'Amministrazione comunale
- di non aver richiesto e/o ricevuto, e di impegnarsi a non richiedere/ricevere, altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, che costituiscano o meno aiuto di Stato, sulle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento e relative all'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda;

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) Relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori,
- b) Dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'area o immobile oggetto di intervento, con indicazione dei relativi estremi catastali (ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative);
- c) Relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata;
- d) Autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
- e) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 (General data Protection Regulation) di cui in calce alla presente domanda, autorizza l'ufficio competente a trattare i dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento.

Ai sensi del GDPR 2016/679 (General data Protection Regulation) i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Luogo e data _____

Firma _____

Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di _____ con sede legale a _____, piazza/via _____ n. civico _____, codice fiscale _____

ATTESTA

che il summenzionato progetto è dotato delle caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10 del regolamento.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

CRITERI DI VALUTAZIONE		
N.	Descrizione	Punteggio complessivo
1	Presentazione da parte del singolo Comune di: <input type="checkbox"/> una sola domanda di contributo per un solo insediamento malghivo – punti 40 <input type="checkbox"/> due domande di contributo a valere su due insediamenti malghivi – punti 10 <input type="checkbox"/> più di due domande di contributo - punti 0	Max 40 punti
2	Interventi che prevedono una spesa complessiva: <input type="checkbox"/> Fino ad € 100.000,00 - punti 30 <input type="checkbox"/> Da € 100.001,00 ad € 250.000,00 - punti 15 <input type="checkbox"/> Da € 250.001,00 ad € 4000.000,00 - punti 7 <input type="checkbox"/> Da € 400.001,00 ad € 600.000,00 - punti 3 <input type="checkbox"/> Oltre € 600.001,00 - punti 0	Max 30 punti
3	Interventi per i quali, al momento di presentazione della domanda, è presente il progetto esecutivo approvato: punti 15	Max 15 punti
4	In relazione ai seguenti settori di intervento: a) alloggio del personale, b) ricovero del bestiame c) trasformazione e d) vendita dei prodotti caseari: <input type="checkbox"/> Interventi che interessano due dei settori sopra indicati: punti 2 <input type="checkbox"/> Interventi che interessano tre dei settori sopra indicati: punti 3 <input type="checkbox"/> Interventi che interessano quattro dei settori sopra indicati: punti 4	Max 4 punti
5	Interventi che interessano siti di Natura 2000 e Parchi e riserve naturali regionali - punti 5	Max 5 punto
6	Interventi in comuni in possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile qualora proprietari forestali: punti 3	Max 3 punti
7	Interventi ricadenti in zona di svantaggio socio economico ¹ come individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n.3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il Comune proponente l'intervento: <input type="checkbox"/> Zona A – punti 1 <input type="checkbox"/> Zona B – punti 2 <input type="checkbox"/> Zona C – punti 3	Max 3 punti
8	Interventi aventi ad oggetto malghe che negli ultimi 20 anni sono state oggetto di monticazione	Max 40 punti
TOTALE PUNTEGGI		

Ad integrazione di quanto sopra specificato si allega la seguente **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:**

1 **Interventi insistenti in comune parzialmente montano:** presentare planimetria con individuazione dell'area di intervento.

Data

Il Richiedente

(Timbro e firma leggibile)

¹ La cartografia del territorio montano è disponibile al seguente link:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/index.html#no

Quadri economici

QUADRO ECONOMICO 1

Adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. Importo dei lavori			
A.1	Importo dei lavori a misura e a corpo	€	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	
Totale importo dei lavori (somme A)			€
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini	€	
B.2	Imprevisti ed accantonamenti di legge	€	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alle conferenze di servizi (qualora non siano state oggetto di finanziamento ai sensi dell'art.2 commi da 115 a 122 della LR 14/2016)	€	
B.4	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità	€	
B.5	Importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche	€	
B.6	Spese per commissioni giudicatrici	€	
B.7	Spese per pubblicità di gara	€	
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
B.9	IVA sulle somme A	€	
B.10	IVA sulle somme B	€	
B.11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (somme B)			€
C. Quota parte opere comuni (sommato all'importo della stessa voce di spesa del QUADRO ECONOMICO 2 deve essere corrispondente al totale del QUADRO ECONOMICO 3)			€
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€

QUADRO ECONOMICO 2

Adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. Importo dei lavori			
A.1	Importo dei lavori a misura e a corpo	€	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	
Totale importo dei lavori (somme A)			€
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini	€	
B.2	Imprevisti ed accantonamenti di legge	€	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alle conferenze di servizi (qualora non siano state oggetto di finanziamento ai sensi dell'art.2 commi da 115 a 122 della LR 14/2016)	€	
B.4	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità	€	
B.5	Importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche	€	
B.6	Spese per commissioni giudicatrici	€	
B.7	Spese per pubblicità di gara	€	
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
B.9	IVA sulle somme A	€	
B.10	IVA sulle somme B	€	
B.11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (somme B)			€
C. Quota parte opere comuni (sommato all'importo della stessa voce di spesa del QUADRO ECONOMICO 1 deve essere corrispondente al totale del QUADRO ECONOMICO 3)			€
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€

TOTALE COMPLESSIVO (QUADRO ECONOMICO 1 + QUADRO ECONOMICO 2)	€
---	----------

QUADRO ECONOMICO 3

Opere comuni

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. Importo dei lavori			
A.1	Importo dei lavori a misura e a corpo	€	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	
Totale importo dei lavori (somme A)			€
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini	€	
B.2	Imprevisti ed accantonamenti di legge	€	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alle conferenze di servizi (qualora non siano state oggetto di finanziamento ai sensi dell'art.2 commi da 115 a 122 della LR 14/2016)	€	
B.4	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità	€	
B.5	Importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche	€	
B.6	Spese per commissioni giudicatrici	€	
B.7	Spese per pubblicità di gara	€	
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
B.9	IVA sulle somme A	€	
B.10	IVA sulle somme B	€	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (somme B)			€
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal

Bando	Titolo:	Estremi provvedimenti di approvazione	Publicato in BUR
			BUR

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 *de minimis* generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente², altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato D.2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato D.2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

² Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2)
- 2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁵	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁶	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo)	Intensità di aiuto

³ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁴ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁵ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

		amministrativo che prevede l'agevolazione		pertinente) o Decisione Commissione UE ⁷	Ammissibile	Applicata	Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
1							
2							
TOTALE							

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁷ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

de minimis per impresa controllante o controllata

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)**

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dal

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BUR
	”		BUR

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 de minimis generale,

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 de minimis generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA⁸

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

⁸ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁹	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ¹⁰	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

¹⁰ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO BASE DE MINIMIS E DEL MODELLO Allegato D2 de minimis per impresa controllante o controllata

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D.2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi € 80.000 in *de minimis* nell'anno 2010. All'impresa B sono stati concessi € 20.000 in *de minimis* nell'anno 2010. Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di € 70.000. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di € 100.000

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a € 170.000

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal regolamento, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei

seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a €400.000) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a €300.000). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *de minimis* pari a €100.000.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di € 6000 (€ 500 al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di € 4800 (corrispondenti a €400 al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a €1200 per il progetto complessivamente inteso.